



CITTA' DI CATANZARO

Settore N°8 - Attività Economiche e Produttive
APPROVATO CON DELIBERA C.C N. 2 DEL 23/03/2009

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI
SU AREE PUBBLICHE

INDICE	
ART.1	OGGETTO
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	FINALITA'
ART. 4	ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
ART. 5	PRODUTTORI AGRICOLI-POSTEGGI RISERVATI
ART. 6	CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE
ART. 6 BIS	RETE CITTADINA DEI MERCATI
ART. 7	ORARIO DI SVOLGIMENTO
ART.8	COMPITI UFFICI COMUNALI
ART. 9	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
ART. 10	POSTEGGI E DIMENSIONI
ART.11	SCAMBIO POSTEGGIO
ART.12	AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO
ART. 13	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI
ART. 14	DELEGA
ART. 15	REGISTRO PRESENZE E DELLE ASSENZE
ART. 16	ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI
ART. 17	MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI
ART. 18	SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 19	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
ART. 20	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO
ART. 21	MODIFICHE DELLE AREE
ART. 22	NORME IGIENICO SANITARIE
ART. 23	CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO
ART. 24	GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE
ART. 25	CANONI DI OCCUPAZIONE
ART. 26	DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO
ART. 27	REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO
ART. 27 bis	SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A (MERCATI)
ART. 28	COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE
ART.29	AREE DI SOSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE
ART.29 BIS	POSTEGGI ISOLATI
ART. 30	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
ART. 31	FIERE
ART. 32	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE
ART. 33	SANZIONI
ART. 33 bis	SANZIONI ACCESSORIE
ART. 34	ITER RILASCIO SUOLO PUBBLICO
ART. 35	CONSULTA DELLE FIERE
ART. 36	NORME TRANSITORIE
ART. 37	NORMA FINALE
Allegato 1	Fiere
Allegato 2	Fiera S.Lorenzo

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere ,nonché il commercio nei posteggi isolati ,ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03 1998,dalla Legge Regionale n. 18 dell'11.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

ART . 2- DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo non abbia esercitato l'attività per il periodo di tempo stabilito, non viene comunque considerato presente sul mercato;
- e) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore titolare di posteggio ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo di tempo stabilito;
- f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- g) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- h) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- i) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale;
- l) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato;
- m) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati nel rispetto del settore merceologico di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- n) per spunta o sorteggio: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati

ART. 3 FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire l'attuazione di una rete commerciale su aree pubbliche che renda possibile la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria;
- b) garantire l'effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l'equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive;
- c) considerare con grande attenzione l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo alle conseguenze che possono derivare all'ambiente da fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
- d) tutelare il centro storico ed il relativo patrimonio artistico ed archeologico attraverso un programma di mirata valorizzazione delle varie forme di commercio;
- e) favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale resa da mercati e fiere nelle zone più decentrate non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente
- f) valorizzare le tradizioni affermatesi negli anni nei diversi quartieri della città'.

ART.4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma uno è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma uno, lettera b) del D.L.vo 31.3.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago; abilita altresì i titolari a chiedere di essere inseriti nella graduatoria dei non concessionari (spuntisti) dei posteggi di mercato.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.3.1998 n. 114, rilasciata da questo Comune, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi tre e quattro sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. L.vo 31.3.8 n. 114.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzato.
7. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie.
8. Nelle aree demaniali marittime, l'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento è soggetto a nulla osta da parte del competente Settore che, altresì, stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree precitate previo accordo con il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
9. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche .

ART. 5 PRODUTTORI AGRICOLI-POSTEGGI RISERVATI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione permanente se è riferita all'intero anno solare; stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. I soggetti possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N°445/2000 dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti comprovando inoltre il mantenimento delle qualità di produttore agricolo.
3. I produttori agricoli non assegnatari di posteggio presenti alla spunta, possono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati dai rispettivi titolari, per la singola giornata di mercato, nel rispetto della relativa graduatoria.
4. L'autocertificazione deve essere rinnovata al termine di ogni annata agraria nel periodo tra l'11 novembre e 31 dicembre.
5. Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti trasformati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.
6. Il numero totale di produttori agricoli presenti nei mercati rionali non può comunque superare la percentuale del 15% dei titolari di autorizzazione del settore alimentare.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI E FIERE

I mercati sono così classificati:

- **FIERE e Mercati ordinari**, quando non vi sono limitazioni di carattere merceologico.
 - **FIERE e Mercati a merceologia esclusiva** quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per il medesimo settore merceologico,
 - per specializzazioni merceologiche,
 - per settori e specializzazioni merceologiche.
 - **FIERE e Mercati straordinari** quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
 - **FIERE e Mercati sperimentali** quando non è previsto che si svolgano per un periodo superiore ai due anni con le stesse modalità, in concomitanza ad esigenze particolari di rivitalizzazione dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale.
1. I mercati e le fiere straordinarie sono istituiti con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari e straordinarie circostanze. Il calendario di questi Mercati e Fiere deve essere reso noto agli operatori interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune.
 2. I mercati e le Fiere sperimentali sono istituiti con deliberazione di Giunta Comunale e con medesimo atto possono essere prorogati per altri due anni previa valutazione degli esiti della sperimentazione per quanto riguarda l'impatto sul tessuto commerciale, il gradimento ed il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

ART.6 BIS RETE CITTADINA DEI MERCATI

Sul territorio comunale vengono istituiti n.6 mercati ordinari periodici distinti dalle seguenti denominazioni:

MERCATI ORDINARI

MERCATO	Periodo	cadenza	Giornata	tipologia
<u>CZ SIANO*</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>LUNEDI'</u>	<u>Alimentare e non</u>
<u>CZ S.MARIA</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>MARTEDI'</u>	<u>Alimentare e non</u>
<u>CZ MATERDOMINI</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>MERCOLEDI'</u>	<u>Alimentare e non</u>
<u>CZ LIDO</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>GIOVEDI'</u>	<u>Alimentare e non</u>
<u>CZ NORD</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>SABATO</u>	<u>Alimentare e non</u>
<u>CZ CORVO*</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>DOMENICA</u>	<u>Alimentare e non</u>

Sul territorio comunale vengono istituiti n.4 mercati per la vendita diretta dei produttori agricoli periodici distinti dalle seguenti denominazioni:

MERCATI PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI**

MERCATO	Periodo	cadenza	Giornata	tipologia
<u>CZ S.MARIA-SALA GERMANETO</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>VENERDI'</u>	<u>Alimentare</u>
<u>CZ LIDO AREA TETI</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>LUNEDI'</u>	<u>Alimentare</u>
<u>CZ NORD</u>	<u>annuale</u>	<u>settimanale</u>	<u>MERCOLEDI'</u>	<u>Alimentare</u>
<u>CENTRO STORICO BIOLOGICO</u>	<u>annuale</u>	<u>MENSILE</u>	<u>1°DOM MESE</u>	<u>Alim. BIOLOGICO</u>

**possono partecipare chi possiede i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia

**il Comune si impegna a realizzare le condizioni economiche più favorevoli (eventuale esenzione Tosap, contributi alle iniziative) per lo sviluppo delle nuove iniziative

ART.7 ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Ai sensi del presente regolamento è stabilito che:

- a. gli operatori possono accedere all'area marcatale a partire dalle ore 7,00. fino alle ore 8,00;
 - b. la vendita inizia alle ore 8,00 e finisce alle ore 13,00;
 - c. lo sgombero dei posteggi deve avvenire nella fascia oraria 13,00/14,00;
 - d. agli operatori è vietato abbandonare il posteggio prima delle ore 13,00, salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza ,prima delle ore 13,00;
 - e. gli operatori (spuntisti),che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi, per accedere alle operazioni di cui al successivo art. 16 entro le ore 8,00.
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentativi a livello regionale può stabilire deroghe ai normali orari di vendita.
3. Non è ammesso lo svolgimento dei mercatini nelle giornate del 1° gennaio, 25 e 26 Dicembre, nella domenica di Pasqua, il 16 Luglio (festa del Patrono della città) ed il 15 Agosto. Fermo restando, a richiesta preventiva delle oo.ss di categoria, la possibilità di recupero in date prossime alle giornate non ammesse.

ART.8 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comunale che lo esercita attraverso il Servizio AA.EE assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Municipale.

A tale scopo il Servizio ha la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuiti per garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.

Gli operatori su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta, al Dirigente del Servizio interessato per motivi inerenti le competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

ART.9 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale con le modalità e con il rispetto delle procedure previste dalla L.R n°18/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione, e, le ricevute di pagamento delle imposte comunali previste, devono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità.

E' fatto, inoltre, obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (TARSU, TOSAP, altre imposte previste);

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Il mancato pagamento di tali somme per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legali, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio.

Il mancato pagamento del diritto fisso nel mercato settimanale e delle altre somme precedentemente dovute o relative a fiere da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" giornaliero o pomeridiano comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Il settore attività economiche dovrà verificare preventivamente al rilascio delle autorizzazioni (fiere, mercati, altre autorizzazioni commerciali) il regolare pagamento di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (TOSAP, TAR SU, e/o altri canoni previsti);

ART. 10 POSTEGGI E DIMENSIONI

1) Vengono definiti inoltre i perimetri entro i quali i sei mercati potranno sviluppare la loro estensione. Le superfici complessive delle predette aree scaturiranno tenendo conto degli spazi assegnati agli operatori, dagli spazi esistenti fra i vari banchi di vendita, nonché gli spazi di manovra degli automezzi.

2) I posteggi concessi agli operatori hanno la durata decennale con possibilità di beneficiare dei rinnovi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle Leggi e normative vigenti in materia .

3) Per la loro assegnazione si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- Divisione fra settore alimentare, non alimentare e coltivatori diretti;
- Accorpamento delle tipologie merceologiche

4) L'amministrazione Comunale procede alla assegnazione di n. due posti nel settore food e due nel settore non food a beneficio di operatori portatori di gravi e comprovati handicap in base alla data di presentazione delle istanze pervenute al protocollo;

5) Il posteggio non potrà essere sgomberato prima dell'orario stabilito se non in caso di gravi e comprovati motivi. Le operazioni di vendita saranno consentite esclusivamente entro i limiti dell' orario sopra indicato.

6) Chi intendesse sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentano di stazionare nello stallo assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'ufficio comunale.

Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei e disponibili e non ecceda la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati, che comunque non potrà superare gli 80 mq.

ART. 11 SCAMBIO DEL POSTEGGIO

Può essere autorizzato, nell'ambito del mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico, purché siano decorsi almeno due anni dall'acquisizione della titolarità dei posteggi da parte dei richiedenti lo scambio.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta e motivata degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari con l'assoluto divieto di ampliare i posteggi.

L'operatore che ha già usufruito dello scambio di posteggio, non potrà avanzare analoga richiesta di ulteriori successivi scambi .

ART. 12 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

L'ampliamento dei posteggi può avvenire attraverso l'acquisizione di posteggio da parte degli operatori contigui e, solo in tal caso, anche da parte dell'operatore immediatamente limitrofo al contiguo stesso, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

L'ampliamento del posteggio di cui al punto uno, avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a) acquisizione da parte del soggetto interessato della Autorizzazione Amministrativa relativa al posteggio di cui al comma 1 da effettuarsi con atto pubblico registrato in quanto trattasi di subentro;
 - b) agli Uffici delle Attività Economiche il cessionario provvederà a restituire l'Autorizzazione Amministrativa, avanzando solamente la richiesta formale tendente ad ottenere il solo ampliamento del posteggio rinunciando alla volturazione delle Autorizzazioni in testa alla ditta cedente;
- In tutti i casi e' sempre vietata la sola cessione del posteggio .

ART. 13 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI

1. Il Comune deve far pervenire alla Regione Calabria ,dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale l'elenco dei posteggi liberi, con l'indicazione delle relative merceologie e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione .
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune ,volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda in bollo deve essere presentata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'avviso di gara .
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato non sono accoglibili.
5. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive e viene pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune per giorni trenta interi e consecutivi nonché esposta nella bacheca del competente Ufficio.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione, riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - b. Nel caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nella graduatoria; per dante causa si intendono tutti i precedenti dante causa), con le modalità dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n°445/2000.
 - c. Ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettane; per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

ART.14 DELEGA

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n°114/98, su delega scritta del titolare da comunicare al Comune, Servizio Attività Economiche e Polizia Municipale.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

ART.15 REGISTRO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario delle ore 8,00 previsto per l'inizio del mercato, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti i effetti.

Ai fini della rilevazione delle presenze ed assenze sono previsti due registri annuali rispettivamente uno per gli operatori concessionari di posteggio e l'altro per gli operatori non concessionari (spuntisti). Nel registro devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di mercato.

Le operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate dal personale della Polizia Municipale.

I certificati medici attestanti la malattia dovranno essere prodotti al Comune, Servizio Attività Economiche e Produttive, entro sette giorni dall'inizio della malattia stessa e devono contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo. Non sono ammessi ritardi oltre il suddetto periodo per la trasmissione dei certificati.

La mancata comunicazione della malattia costituirà assenza ingiustificata e quindi motivo di esclusione dal mercato, in caso di prolungamento della stessa oltre il periodo stabilito dalla legge. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante. Il personale della Polizia Municipale provvede, inoltre, ad annotare la presenza, per ogni giornata di mercato, dei soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che non sono concessionari di posteggio.

ART. 16 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

E' ammessa la procedura della spunta giornaliera, qualora si rendessero disponibili i posteggi non occupati dai rispettivi concessionari che, non presentandosi entro le ore 8,00, sono considerati assenti.

Vengono istituite due graduatorie di spuntisti distinti per settore: alimentare e non alimentare.

L'aggiornamento e revisione delle suddette graduatorie avverrà con cadenza trimestrale a cura del settore AA.EE. nel rispetto dei seguenti criteri:

a-maggiore numero di presenze rilevate dal personale addetto alla vigilanza;

b-maggiore anzianità d'azienda;

c-ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale;

d-dimostrazione immediata all'Organo di vigilanza della regolarità dei pagamenti dei tributi locali pregressi;

Sono ammessi al diritto di spunta il 5% da calcolare per ogni settore merceologico (alimentare e non alimentare) sul numero degli operatori titolari assegnatari. L'assegnazione temporanea di posteggi è effettuata di volta in volta dal personale di vigilanza secondo le graduatorie di spunta.

Non possono partecipare“alla spunta“gli operatori sprovvisti dell’Autorizzazione Amministrativa in originale rilasciata dal Comune di residenza e dell’attrezzatura di vendita e di merci.

L’operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l’assegnazione non è considerato presente ai fini dell’aggiornamento della graduatoria.

ART.17 MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI

Il Comune,in caso di ristrutturazione ,soppressione o trasferimento definitivo o temporaneo,parziale o totale del mercato/o mercati rassegna i posteggi secondo i criteri indicati dalla Legge Regionale n.18/1999.

ART.18 SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o del ramo d’azienda ,per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra,secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Calabria n. 18/1999, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni e tasse dovute alla data di richiesta del subentro.

I cedenti titolari della proprietà dell’azienda, per un periodo di almeno anni 3 (tre) non possono avanzare richiesta di autorizzazione amministrativa di tipo A per i mercati per i quali sono stati ceduti i diritti del posteggio precedentemente assegnato.

ART.19 SISTEMAZIONE DELL’ATTREZZATURA DI VENDITA

I banchi di vendita ,gli automarket od altri automezzi,le attrezzature e le merce esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio,in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro.

Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Le coperture non devono sporgere oltre 50 cm.rispetto allo spazio della concessione a terra e comunque consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all’area del posteggio .

Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli “porta merce” che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell’area mercatale; -Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell’area di mercato purchè nello spazio del proprio posteggio,se concesso.

Gli operatori che ammodernando la propria attrezzatura intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio,dovranno fare apposita istanza per ottenere l’aumento di dimensioni del posteggio,se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione .In caso negativo non sarà possibile utilizzare delle nuove strutture.

In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento

Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART.20 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e,al termine delle operazioni di vendita ,deve raccogliere i rifiuti,chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

2. E' vietato dividere il posteggio con altri commercianti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
4. Il titolare del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Le coperture non devono sporgere oltre 50 cm. rispetto allo spazio della concessione a terra e comunque consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio.
6. Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori.
7. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale.
8. Gli strumenti destinati alla pesatura devono essere puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che questi possano controllare il peso delle merci;
9. Il titolare di posteggio deve effettuare le mostre appese entro i limiti di spazio della concessione a terra, avendo cura di non ostruire visivamente le altre attività commerciali o creare alle medesime intralcio di qualsiasi genere, salvo l'ipotesi di automezzo attrezzato.
10. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98;

E' vietato :

- a. infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- b. danneggiare la sede stradale dell'area mercatale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- c. usare altoparlanti o apparecchi di amplificazione o di diffusione dei suoni. I venditori di articoli musicali dovranno contenere il volume entro limiti di tolleranza acustica;
- d. svolgere attività di battitore o la vendita in forme similari. E' considerato battitore colui che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto;
- e. cedere parte del posteggio a terzi;
- f. effettuare la vendita a mezzo di collaboratori privi di un titolo legittimante secondo la normativa vigente;
- g. e' vietato l'utilizzo di generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate.

ART .21 MODIFICHE DELLE AREE

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale determinare temporanee modifiche alle aree, al giorno ed agli orari stabiliti solamente in caso di particolari ed imprevedibili esigenze previa (con le procedure secondo norma) la tempestiva comunicazione alle Organizzazioni di categoria.

ART .22 NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite da leggi, nazionali ed europee, regolamenti ed ordinanze in materia ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 80 dal suolo.

L'operatore dovrà detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di almeno tre kg. omologato e regolarmente revisionato.

ART . 23 CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e dei residenti.

E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

ART.24 GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale, e, le erogazioni dei servizi di mercato e di fiera.

Il Comune si impegna a sperimentare l'affidamento e si riserva di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nei mercati o nelle fiere, o, nel caso di non riuscita della sperimentazione prima indicata, ad altri soggetti esterni.

ART.25 CANONI DI OCCUPAZIONE

Chiunque occupi un posteggio sui mercati o fiere dovrà versare al Comune gli importi previsti dalle leggi regolamenti vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nei mercati cittadini, in relazione alle autorizzazioni di tipo A, il canone di occupazione è riscosso trimestralmente in forma anticipata entro la fine del mese antecedente il trimestre di riferimento.

Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

L'omesso pagamento della rata successiva o dell'importo annuale del canone della tassa di occupazione di suolo pubblico, determina la decadenza della concessione e quindi la revoca del posteggio assegnato così come stabilito dal Regolamento Comunale TOSAP e TARSU.

ART.26 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia , gravidanza , servizio militare e chiamata ad attività elettiva.

Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione del posteggio e di revoca della relativa autorizzazione oltre che nei precedenti articoli del presente Regolamento sono definite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia

ART.27 REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1.L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata:

a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.114/1998, previsti per l'esercizio dell'attività;

- b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c. nel caso di sub ingresso ,qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o della morte del dante causa;
- d. qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi ,senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad attività elettiva periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
- e. mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere b),c) e d) del comma primo, il Comune ,per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente ,può disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Comune ,avuta notizia di una delle fattispecie di revoca ,la comunica all'interessato fissando un termine per eventuali contro deduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art.29,comma 3, del decreto Lgs. N.114/1998. La sospensione è disposta dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art.27 BIS Sospensione Autorizzazione di Tipo A (Mercati)

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.
3. Si procede, altresì, a sospensione per la persistente (si considera persistente l'aver commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento) violazione alle norme contenute nel presente regolamento
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 27.

ART.28 COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita sia di tipo itinerante sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi.
2. l'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata :
 - a. In qualunque area pubblica non espressamente vietate dal Comune con mezzi motorizzati o altro e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora, trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza almeno mt. 500.
 - b. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
3. E' vietato per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica nonché di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone:

- a. durante l'orario di svolgimento dei mercati, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di un chilometro da essa ed entro 500 metri dalle strutture ospedaliere e dalle case di riposo;
 - b. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
 - c. nella 2° CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA nell'area compresa da via G.Mattei a via nuova bellavista
 - d. viale Pio X, via Ettore Vitale, Corso principale S.Maria, Corso principale Gagliano, Lungomare e Piazza A.Garibaldi di CZ Lido, viale magna grecia nel tratto supermercato le fornaci-via nazionale
4. E' in ogni modo vietata la vendita con l'uso di espositori della merce aventi altezza inferiore ad 80 cm da terra nonche' collocati all'esterno delle strisce contrassegnate al suolo .
5. È vietato l'utilizzo di mezzi di amplificazione

ART 29 AREE DI SOSTA PER COMMERCIO ITINERANTE

L'amministrazione comunale in deroga al punto a del precedente art. 28 istituisce le seguenti aree di sosta su cui potranno effettuare la vendita gli operatori ambulanti itineranti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire la vendita (max 1 ora) per sei giorni alla settimana escluso la domenica. Le postazioni indicate dovranno essere contrassegnate al suolo da strisce di delimitazione del perimetro con la collocazione di apposita segnaletica stradale. L'amministrazione, così come previsto dalle L.R. in materia, si riserva di individuare apposite aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali. Ove esistano le condizioni per garantire la normale viabilità e l'igiene dei prodotti e il decoro urbano tali aree possono essere trasformate in posteggi fuori mercato (posteggi isolati) secondo le procedure previste dalle leggi in materia.

AREE DI VENDITA	N° POSTAZIONI
VIA G.MATTEI	2
SPIAZZO PADRE MERANTE	1+1
SPIAZZO ANTISTANTE OSPEDALE CIVILE	2+1
PIAZZA MARTIRI UNGHERESI piazzale biglietteria .stadio	4
VIA MILANO antistante stazione F.C.	2 no food
VIA PIAVE LATO dx successivo imp.benzina	1+2 no food
VIA F. CRISPI lato sx dopo panetteria area parcheggio	1+1 no food
VIA S. GIORGIO tratto finale lato sx a scendere	1+1 no food
VIA N. NASI lato sx a 20 metri dall'incrocio	1+1 no food
PIAZZA ROMA tratto finale lato sx a scendere via S.Rocchello	1
VIA F.ACRI fronte OVIESSE ex parcheggio TAXI	3
VIA PIEMONTE	1
VIALE MAGNA GRECIA FRONTE EX MERCATO	3+3
VIALE ISONZO	1

VIALE ISONZO INCR. PONTINO VIA MOLISE	1
VIA MAGNA GRECIA	2
VIA NAZIONALE	2
VIA FORNI	1+1
VIA REPUBBLICHE MARINARE	2
VIA CROTONE ALTEZZA A.S.P.	2+2no food
VIA MAGNA GRECIA "AREA FORNACI"	3

Aree di sosta con diversi vincoli temporali

(LEGGE REGIONALE li giugno 1999, n. 18 art.11 - comma 6)

AREA DI SOSTA	POSTI DEFINITI FOOD E NO FOOD
PIAZZA MARTIRI UNGHERESI PIAZZALE BIGLIETTERIA STADIO ESCLUSO IL SABATO GIORNO DEL MERCATO	SECONDO DISPONIBILITA'
PIAZZA V. GRAVINA AREA INTERNA MERCATO SETTIMANALE ESCLUSO IL MERCOLEDI GIORNO DEL MERCATO	SECONDO DISPONIBILITA'
VIALE ISONZO 222	2+2
VIALE A.FARES PIAZZALE INTERNO	4+4
VIA BEZZECCA	4+4
PIAZZA CASTELFIDARDO	4+4
VIA CADUTI 16 MARZO AREA INTERNA	4+4
VIA TORALDO LATO POLIGIOVINO	2+2
VIA MAGNA GRECIA AREA LE FORNACI	1+1
VIA REPUBBLICHE MARINARE	3+2

29 BIS POSTEGGI ISOLATI

L'amministrazione si riserva di istituire dei posteggi isolati (anche temporanei) per favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale nelle zone più decentrate non sufficientemente servite dalla struttura commerciale già esistente. L'amministrazione può inoltre istituire dei posteggi isolati

temporanei per la vendita di prodotti da concedere in rapporto convenzionale ad aziende e/o enti e/o società aventi tra le finalità la beneficenza e la solidarietà.

ART. 30 Autorizzazioni temporanee.

E' inoltre possibile procedere al rilascio di concessioni temporanee per la vendita di Fiori nelle giornate della "Festa della donna" e del "2 Novembre" Commemorazione dei Defunti nonché per la vendita dei tradizionali alberi di Natale a partire dal giorno 1 DICEMBRE fino al giorno 24 DICEMBRE. Le vendite dei fiori in occasione della Comm.ne Defunti saranno autorizzate esclusivamente nei siti sotto indicati e solamente agli operatori che risulteranno essere in possesso della documentazione prevista dalla legge nella fattispecie e che non siano già titolari di chioschi per la vendita di fiori sul territorio urbano :

AREE DI VENDITA	POSTAZIONI
zona sottostante campo scuola piazzale esterno al cimitero zona vecchio parcheggio, dove ha sede il mercatino settimanale, lungo il muro ai margini della strada di accesso, lato interno	4
piazzale antistante la biglietteria dello stadio comunale	3
cimitero S. Maria di Catanzaro (solo su via Molise)	2
cimitero Catanzaro Lido (inizio via salerno all'esterno del piazzale)	2

Per le restanti ricorrenze saranno possibili le vendite dei fiori o alberi nei siti:

AREE DI VENDITA	N° POSTAZIONI
Viale dei Normanni	1
Tratto spiazzo posto nel tratto iniziale di via Carlo V lato SX	1
Viale T. Campanella	1
CZ Sala	1
Siano fronte zona Chalet	1
Viale Magna Grecia antistante "LE FORNACI"	1
Via Crotone altezza A.S.P.	2
Via Gramsci Pontepiccolo	1
Viale de filippis (fronte benzine)	

Eventuali ulteriori assegnazioni (per la vendita dei fiori e/o alberi) degli spazi pubblici, oltre le zone indicate per le sola ricorrenza del S.Natale, verranno autorizzate dal sindaco o suo delegato.

Per le assegnazioni si procederà secondo i seguenti criteri:

- anzianità' d'iscrizione al registro delle Ditte;
- anzianità' di presenza
- Ordine cronologico di presentazione delle domande da far pervenire c/o il protocollo del settore AA.EE., almeno 60 gg. prima della data prestabilita pena l'esclusione dell'istanza.

Il mancato pagamento delle tasse e canoni (tosap-tarsu, ecc..) del triennio precedente è motivo di rigetto della domanda

ART.31 FIERE

Al presente regolamento è allegato l'elenco delle Fiere e manifestazioni previste nel Comune di Catanzaro, viene demandato al settore AA.EE l'individuazione dei luoghi, delle date, dei protocolli specifici e, del numero degli operatori ove non specificato nell'allegato prospetto, riguardo le fiere di nuova istituzione ("antiquariato", "libri usati", "artigianato", "salute e Benessere") il Comune si impegna a realizzare le condizioni economiche più favorevoli (eventuale esenzione Tosap, contributi alle iniziative) per lo sviluppo delle nuove iniziative, agevolando inoltre la possibilità di sponsorizzazioni e utilizzo di aree private a vantaggio dell'abbattimento dei costi relativi alle manifestazioni.

ART. 32 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE

Per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea le seguenti modalità e criteri:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- presentare richiesta al Comune esclusivamente nel periodo intercorrente fra i 180 giorni ed i 60 giorni antecedenti la manifestazione.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

Allo scopo della formazione della graduatoria di ammissione in ciascuna fiera per si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità;
- in caso di parità prevale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa;
- numero d'iscrizione al registro REA e relativa data .

La graduatoria e' fissata all'Albo Pretorio comunale, alla porta dell'Ufficio comunale competente e pubblicizzata con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

Agli effetti dell'assegnazione e' necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale ovvero di altra persona indicata in qualità di collaboratore o di familiare, in possesso di delega scritta in calce alla convocazione.

L'operatore che nel giorno fissato per le assegnazioni non sarà presente entro 30 minuti dall'orario stabilito verrà considerato rinunciatario per cui si procederà, allo scorrimento dei nominativi inseriti in graduatoria, aggiudicando il posteggio a primo operatore in sovrannumero e quindi escluso, ma che comunque risulta essere presente nella fase di assegnazione.

Le operazioni proseguiranno fino al completamento dei posti che risulteranno ancora vacanti in quanto rimasti liberi.

Il mancato pagamento delle tasse e canoni (tosap-tarsu, ecc..) del triennio precedente è motivo di rigetto della domanda

ART .33 SANZIONI

Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo l'importo minimo di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. Nr. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 bis Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 33 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata delle violazioni al presente regolamento e dell'attività abusivamente svolta, e, sia nel caso di persistente violazione alle norme (si considera persistente l'aver commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento), che, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura e della merce compreso l'eventuale automezzo che forma oggetto dell'attività abusiva.

ART. 34 ITER RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

E' obbligatorio che le autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze regolamentate dal settore attività economiche e rilasciate dal settore PATRIMONIO dovranno avere il parere preventivo del settore "attività economiche" (e "urbanistica" ove necessario) che curerà la raccolta dei pareri e la trasmissione degli atti.

ART. 35 CONSULTA DELLE FIERE

E' istituita la consulta delle fiere con la partecipazione di proloco, amministrazione comunale oo.ss di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, del settore commercio artigianato produttori agricoli consumatori, con compiti di consulenza e programmazione .

ART. 36 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto disposto dalle normative nazionale e regionale.

ART 37 NORMA FINALE

Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.

1°allegato **FIERE**

Calendario FIERE e Manifestazioni Catanzaresi

<u>FIERA e date previste</u>	<u>ZONA</u>	<u>OPER.</u>	<u>PRODOTTI</u>	<u>STAN D</u>	<u>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</u>
<u>NATALE</u> 1 dicembre/5 gennaio	centro storico	20	prodotti dolciari tipici confezionati, presepi, giocattoli, libri, addobbi e decorazioni natalizi, nonché artigianato nazionale, locale. etnico	4x4 4x8	comune
<u>S.RITA DA CASCIA</u> ven/sab/dom 3° settimana di maggio	cz lido	18	15 settore artigianato + 3 settore dolciario		comune
<u>CATANZARO SALA</u> ven/sab/dom ultima settimana di agosto	cz sala abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + prodotti alimentari tipici		comune
<u>SS. VITO ED ANTONIO</u> 13/14/15 giugno	cz lido	50	40 abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + 10 prodotti alimentari tipici		comune
<u>S.VITALIANO</u> 14/15/16 luglio	centro storico	30	Artigianato, collezionismo	4x4 4x8	Proloco CNA CONFARTIGIANATO-COMUNE
<u>MADONNA DI PORTO SALVO</u> ultimo sab/ dom del mese di luglio	cz lido	50	40 abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + 10 prodotti alimentari tipici		comune
<u>SS. MARIA DELLE GRAZIE</u> sab/dom della 1° settimana di settembre	pontegrande	30	25 abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + 5 prodotti alimentari tipici		comune
<u>SS MARIA. DI ZARAPOTI</u> ven/sab/dom della 2° settimana di settembre	s.maria	30	25 abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + 5 prodotti alimentari tipici		comune
<u>Festa dell'uva</u> <u>Ven-sab-dom mese di settembre</u>	Centro storico	Prodotti agricoli artigianato locale	4x4 4x8	Proloco Comune
<u>SIANO</u> Sab/dom 3° settimana di settembre	Siano	30	25 abbigliamento e relativi accessori, artigianato, giocattoli, bijotteria, + 5 prodotti alimentari tipici		comune
<u>LIBRO USATO</u> Settembre	Centro storico CZ Lido	Libri usati scolastici		comune
<u>AUTO E MOTO STORICHE</u> Semestrale	Siano	Auto moto d'epoca e relativi accessori e ricambi		Associazioni-club riconosciuti Comune
<u>ANTIQUARIATO</u> mensilmente ultima domenica	centro storico	50	antiquariato, hobbistica, collezionismo		proloco cna, confartigianato amici centro storico calabria filatelica Comune
<u>ARTIGIANATO ARTISTI CATANZARESIS</u> Mensilmente 3° domenica	Centro storico		Artigianato professionale -hobbistico	4x4 4x8	CNA CONFARTIGIANATO-COMUNE
<u>BELLEZZA e BENESSERE</u>	DA DEFINIRE	15	FITNESS- ACCONCIATORI-PALESTRE- CENTRI ESTETICI		OO.SS DEL SETTORE COMUNE
<u>Fiera del Pane (S.Antonio)</u>	Via educandato		Pane		Proloco, Comune
<u>ARREDO CASA</u>			Prodotti e accessori per la Casa		Fiera dei due Mari, Comune

2°allegato **FIERE**

-FIERA DI S.LORENZO Materdomini giorni 5-6-7-8-9-10 agosto	
Tipologia merceologica	n°operatori
a-pasticceria dolciumi tipici	5
b-fiori e piante	2
c-prodotti alimentari e tipici calabresi	9
d-bevande e gastronomia tipica	4
e-abbigliamento e relativi accessori	9
f-libri,dischi e art.multimediali	5
g-antiquario e collezionismo	9
h-mobili	12
i-casalinghi	14
l-art. da regalo giocattoli bijotteria	5
m-prodotti multietnici	6
n-artigianato	36
o-biancheria –intimo	4
totale	120

Si attesta che il presente Regolamento e' Vigente alla data odierna .

CATANZARO : 25/11/2010

IL DIRIGENTE AA.EE.
(AVV. SAVERIO MOLICA)